

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

ALLEGATO G

-

**PARTE SPECIALE 4
REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA
SALUTE SUL LAVORO**

Nord Milano Ambiente S.p.A.

Via Modigliani 5, 20092 –Cinisello Balsamo (Milano)
Partita IVA e Codice Fiscale 03145720961 – REA n. MI 1646498

INDICE

PARTE SPECIALE 4

REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

- A. I reati di cui all'articolo 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001
- B. Le sanzioni previste nel D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'ente per i reati indicati nella Parte Speciale 4 del presente Modello
- C. Principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro
- D. Principali caratteristiche delle norme poste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro e relativi doveri in capo al datore di lavoro
 - D.1. Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti
 - D.2. Obblighi del preposto
 - D.3. Obblighi dei lavoratori
- E. I destinatari ed i comportamenti da assumere nello svolgimento delle attività nelle aree c.d. a rischio
- F. Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
- G. Aree a rischio
- H. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

PARTE SPECIALE 4

Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

A. I REATI DI CUI ALL'ARTICOLO 25-*septies* DEL D. LGS. N. 231/2001

Occorre premettere che l'art. 9 della Legge n. 123/2007 ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*septies*, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Successivamente, è stato emanato il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante “*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

Per la prima volta è stata dunque introdotta la responsabilità degli enti per reati di natura colposa rendendo pertanto necessario procedere ad una lettura della norma sopra citata in stretto coordinamento con l'art. 5, del medesimo Decreto che subordina l'insorgenza della responsabilità in capo all'ente, all'esistenza di un *interesse o vantaggio* per l'ente.

Al riguardo le Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 di Confindustria si sono pronunciate in favore di un'interpretazione che faccia riferimento alla «*intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti “pericolose”*».

Da ciò le Linee Guida di Confindustria fanno derivare che soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione. Pertanto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sul piano soggettivo, i reati sopra descritti, possono essere commessi dai datori di lavoro, dai dirigenti, dai preposti, dai soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

La condotta rilevante per l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 consiste nella commissione dei reati previsti dagli artt. 589 e 590 c.p., consistenti nel cagionare la morte o lesioni gravi o gravissime al lavoratore per effetto dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il rispetto meramente formale delle norme antinfortunistiche non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro o del dirigente se l'evento lesivo è da ricondursi all'insufficienza di quelle cautele che sarebbero valse a neutralizzare i rischi della condotta del dipendente.

Il datore di lavoro assume la posizione di garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia dei lavoratori e delle persone che, anche estranee all'ambito imprenditoriale, vengano ad operare nel campo dell'imprenditore medesimo.

Egli pertanto ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità previsti per legge in ordine ai presidi antinfortunistici. Eventuali difficoltà economiche non integrano alcuna scusante o esimente.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica accresce ulteriormente ove si consideri che l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica, ma deve trovare altresì un'attuazione «dinamica», estendendosi all'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo.

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l'obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro osservanza.

Le norme penali contenute rispettivamente negli articoli 589 e 590, c.p. - così come introdotte dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 - trovano espresso accoglimento nell'articolo 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001, a condizione che i reati contemplati in tali norme vengano “*commessi con violazione delle norme antinfortunistiche*”.

e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”.

Ai fini del Modello, assumono rilevanza le seguenti disposizioni, di cui si riporta in grassetto la parte che rileva ai fini del D. Lgs. n. 231/2001:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

B. LE SANZIONI PREVISTE NEL D. LGS. N. 231/2001 A CARICO DELL'ENTE PER I REATI INDICATI NELLA PARTE SPECIALE 4 DEL PRESENTE MODELLO

Si riporta di seguito un breve specchio riassuntivo delle sanzioni previste all'articolo 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001 a carico dell'Ente, qualora per effetto della commissione dei reati indicati al precedente paragrafo A. da parte dei Soggetti Apicali e/o dei Soggetti Sottoposti derivi allo stesso Ente un interesse o un vantaggio:

Reato	Sanzione Pecuniaria (quote)	Sanzioni Interdittive (**) (mesi)
--------------	--	--

	Min	Max	Min	Max
- Omicidio Colposo (art. 589 c.p.) (*)	1.000		3	12
- Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)	250	500	3	12
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)	==	250	==	6
<p>- (*) Se, ai sensi degli artt. 25-septies D. Lgs. n. 231/2001 e 55, c. 2, D.Lgs. 81/2008, la violazione è commessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; - nelle centrali termoelettriche; - negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; - nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; - nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; - nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori; - nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; - per le attività disciplinate dal titolo iv caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno 				
<p>(**) Sanzioni interdittive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interdizione dall'esercizio della attività; - sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 				

C. PRINCIPALI DEFINIZIONI DEI SOGGETTI E DEI SERVIZI INTERESSATI DALLA NORMATIVA SULLA TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Come previsto dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 nel seguito si riportano le principali definizioni dei soggetti e dei servizi interessati dalla normativa sulla tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro:

«Datore di lavoro»: *Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;*

«Dirigente»: *Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;*

«Preposto»: *Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;*

«Lavoratore»:	<i>Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;</i>
«Medico competente»:	<i>Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;</i>
«Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:	<i>Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;</i>
«Servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:	<i>Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;</i>
«Responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:	<i>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;</i>
«Addetto al servizio di prevenzione e protezione»:	<i>Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);</i>
«Sorveglianza sanitaria»:	<i>Insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;</i>
«Valutazione dei rischi»:	<i>Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;</i>

«Modello di organizzazione e di gestione»:

Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

D. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO E RELATIVI DOVERI IN CAPO AL DATORE DI LAVORO

Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, che il datore di lavoro è obbligato ad adottare per prevenire gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, sono regolate dall'art. 2087 Cod. Civ. e dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (“*Normativa sulla Sicurezza*”), che in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ha recepito, raccolto e integrato le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Datore di Lavoro è obbligato ad eliminare qualsiasi tipo di rischio derivante dal luogo di lavoro alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, a ridurre tali rischi al minimo.

Da un punto di vista generale, il Datore di Lavoro è obbligato a organizzare all'interno dei luoghi di lavoro un servizio di prevenzione e protezione al fine di identificare i fattori di rischio.

Più segnatamente, grava sul Datore di Lavoro l'onere di fornire ai propri dipendenti:

- tutte le informazioni di carattere generale sui rischi presenti sul luogo di lavoro e informazioni specifiche sui rischi relativi ai compiti assegnati ai singoli lavoratori;
- adeguata formazione ai lavoratori sulle misure per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori con un addestramento specifico alla loro particolare mansione o al momento della loro assunzione, o nel caso di un trasferimento o mutamento di mansioni, e in ogni caso quando vengono utilizzate nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e con particolare riferimento a:
 - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
 - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

D.1. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIRIGENTI

L'art. 17 del D.lgs. 81/2008, prevede obblighi in capo al Datore di Lavoro non delegabili, in ragione della loro importanza. Essi sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28, contenente non solo l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

L'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 stabilisce altri obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente, i quali devono:

- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione (lett. z).
- Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare

rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio (lett. q).

- Adottare le misure:
 - affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (lett. e);
 - necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato in modo adeguato alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti (lett. t);
 - per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (lett. h).
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (lett. b).
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (lett. f).
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (lett. c).
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (lett. l).
- Convocare la riunione periodica prevista dall'art. 35 D. Lgs. n. 81/2008 almeno una volta all'anno, anche tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (lett. v).
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente (lett. d).
- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (lett. i).
- Vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (lett. b).
- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato (lett. m).
- Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti richiedendogli l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico [lett. a) e g)].
- Nei casi di sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (lett. g-bis).
- Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute (lett. n).
- Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (lett. s).
- Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni e alla sorveglianza sanitaria (lett. o).

- Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (lett. aa).
- Comunicare all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (lett. r).
- Fornire (art. 18, c. 2) al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
 - la natura dei rischi;
 - l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
 - i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare uno o più persone da lui dipendenti per l'espletamento delle attività concernenti la prevenzione e la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori (c.d. Servizio di Prevenzione e di Protezione, qui di seguito "SPP") all'interno dell'azienda (art. 31).

Il SPP può essere composto da lavoratori o esperti esterni all'azienda e il Datore di Lavoro deve designare il Responsabile del Servizio medesimo.

Qui di seguito si elencano i principi che devono essere seguiti dal Datore di Lavoro nell'organizzare il SPP:

- i lavoratori incaricati devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i servizi esterni devono possedere adeguate competenze e capacità e il Datore di Lavoro deve fornire ad essi i mezzi necessari per assicurare le attività di protezione;
- i lavoratori incaricati o i servizi esterni o le persone consultate devono essere in numero sufficiente per occuparsi dell'organizzazione delle misure di protezione e di prevenzione, tenendo conto della dimensione dell'azienda o dell'unità produttiva e dei rischi specifici ai quali sono esposti i lavoratori e la loro distribuzione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva.

Il Datore di Lavoro deve anche designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione, il quale deve, soprattutto:

- assistere il Datore di Lavoro (e, per quanto di sua competenza, l'OdV) nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- allestire conformemente i posti di lavoro;
- adottare le misure per la prevenzione e la protezione dei lavoratori;
- fornire ai lavoratori le informazioni necessarie ed organizzare corsi di formazione concernenti le misure sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Responsabile del SPP deve possedere i requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 (possessione di attitudini e capacità adeguate, disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati ed aver frequentato specifici corsi ivi citati).

D.2. OBBLIGHI DEL PREPOSTO

Coloro i quali in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali

adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed un funzionale potere di iniziativa, secondo l'art. 19 del D. Lgs. 81/2008, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

D.3. OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore è responsabile della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori devono:

- prendersi cura ciascuno della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla rispettiva formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Si evidenzia che il Datore di Lavoro, i dirigenti, i preposti e - in generale - i Responsabili delle varie aree

di competenza hanno l'obbligo di verificare il rispetto da parte dei lavoratori delle regole di sicurezza dell'azienda ed essi sono responsabili per ogni violazione effettuata dai lavoratori (dovuta alla mancanza di controllo).

E. I DESTINATARI ED I COMPORTAMENTI DA ASSUMERE NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' NELLE AREE C.D. A RISCHIO – SISTEMA DELLE DELEGHE

Destinatari della presente Parte Speciale 4 sono il Datore di Lavoro, i soggetti destinatari di deleghe funzionali in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (di seguito “**Delegati**”), nonché i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività aziendali (di seguito – in relazione alla presente Parte Speciale 4, congiuntamente anche i “**Destinatari**”). Essi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Ai Destinatari, in generale, è fatto espresso obbligo di:

- 1) evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i reati descritti al precedente paragrafo A;
- 2) osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro.

Il Datore di Lavoro, nello specifico, ha inoltre il compito di adempiere rigorosamente agli obblighi non delegabili, come descritti dall'art. 17 D.lgs. 81/2008 e, pertanto, di provvedere: a) alla valutazione dei rischi ed alla conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi; b) alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

I Delegati hanno il compito di adempiere gli obblighi loro espressamente conferiti tramite delega

F. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Alle deleghe di funzioni deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Le deleghe di funzioni non escludono l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo ad opera dell'OdV, come previsto dall'articolo 30, comma 4, D.lgs. 81/2008.

G. AREE A RISCHIO

Alla luce delle norme qui sopra commentate e dell'attività svolta da Nord Milano Ambiente, le aree considerate sensibili nell'ambito della relativa organizzazione aziendale, in relazione ai reati di cui alla presente parte speciale, richiedono le seguenti attività ai fini del Modello:

1. L'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione del Rischio tenuto anche conto degli eventuali mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, specie con riferimento all'allestimento, l'organizzazione, la manutenzione di tutti i luoghi di lavoro, ivi compresi i locali di accesso (scale, atri, ascensori, ecc.) e le pertinenze, la scelta della strumentazione e delle apparecchiature di lavoro;
2. L'informazione e la formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, sia in modo periodico sia in occasione:
 - dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - dell'introduzione di nuova strumentazione di lavoro o di nuove tecnologie;

- dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi;
3. l'informazione e la formazione adeguata dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. da 43 a 46 del D. Lgs. n. 81/2008;
 4. la valutazione della capacità nonché della sussistenza dei requisiti professionali del RSPP e degli addetti ai SPP;

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere suggerite all'Organo amministrativo di Nord Milano Ambiente dall'OdV, nell'espletamento dei propri compiti.

H. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Con riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale 4, l'OdV vigila su tutte le attività sopra descritte. Nello specifico, svolge attività di monitoraggio sulle seguenti attività:

1. sulle attività di valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con riferimento in primo luogo alla predisposizione, implementazione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, tenuto anche conto dei mutamenti organizzativi rilevanti ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero del grado di evoluzione della tecnica in materia di prevenzione e protezione;
2. sull'eliminazione e la riduzione dei rischi alla fonte;
3. sulla programmazione della prevenzione e sul Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31, D.Lgs. 81/2008;
4. sul rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 da parte dei soggetti destinatari delle stesse;
5. sulla regolarità della nomina del RSPP e degli addetti ai SPP nonché del Medico Competente e del possesso, da parte dei soggetti designati dei requisiti professionali e tecnici di legge;
6. sulla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 16, D. Lgs. n. 81/2008 in caso di conferimento di Deleghe funzionali in relazione alle attività previste dall'art. 18 del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.

Inoltre l'OdV svolge attività di promozione circa:

1. l'informazione, formazione, istruzione e addestramento adeguati per i lavoratori in materia di igiene e sicurezza sul lavoro in occasione: dell'assunzione, dell'aggiornamento, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuova strumentazione di lavoro o di nuove tecnologie, dell'evoluzione dei rischi, ovvero, dell'insorgenza di nuovi rischi; tali attività vengono svolte coordinandosi con il RSPP;
2. l'informazione, istruzione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
3. l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e sulla loro consultazione;
4. l'informazione e la formazione adeguata dei lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, sulla base dei criteri stabiliti dagli artt. da 43 a 46 del D. Lgs. n. 81/2008.

L'OdV effettua ogni altra attività prevista nella Parte Generale del presente Modello.

L'OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro nei termini e con le modalità previste nella Parte Generale.

